

**OGGETTO:** REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E PER ALTRI USI DELLE STRADE PROVINCIALI. (I.E.)

**Deliberazione del Consiglio Provinciale  
18-02-2021 n. 1**

L'anno duemilaventuno il giorno diciotto del mese di Febbraio, alle ore 15:10, nella Sede istituzionale della Provincia di Monza e della Brianza, si è riunito il Consiglio provinciale, in modalità digitale con sistema chiuso di videoconferenza/presenza, convocato nei modi di legge, composto dai seguenti Signori:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
SANTAMBROGIO LUCA - PRESIDENTE	X		MONTI GIORGIO	X	
ARNABOLDI ROSANNA	X		PAGANI FABRIZIO	X	
BORGONOVO RICCARDO MARIO	X		REBOSIO CLAUDIO	X	
CAPRA LAURA	X		ROMANÒ MARINA	X	
CAZZANIGA SERGIO GIANNI	X		ROSSI ALBERTO	X	
DI PAOLO VINCENZO ALESSANDRO	X		SANTESE VITO MICHELE	X	
LONGONI EGIDIO		X	VILLA ANDREA		X
MERONI FABIO	X				
MONGUZZI CONCETTINA	X				
MONGUZZI NICOLAS PIETRO	X				

Risultano presenti all'appello nominale, in modalità di videoconferenza/presenza n. 14 Consiglieri ed il Presidente della Provincia di Monza e della Brianza, assenti n. 2 Consiglieri provinciali.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE: DOTT. SANDRO DE MARTINO

Il SIGNOR, **LUCA SANTAMBROGIO** nella sua qualità di PRESIDENTE, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione del punto all'ordine dei lavori, chiamando all'ufficio di scrutatore i Signori: MERONI FABIO - PAGANI FABRIZIO - REBOSIO CLAUDIO

Tutto ciò premesso, si sottopone all'approvazione del Consiglio provinciale la seguente **proposta di deliberazione**:

Il Presidente illustra al Consiglio provinciale la seguente proposta di deliberazione:

## **1. CARATTERISTICHE PRINCIPALI - PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO**

L'articolo 42, comma 2 lett. f), D.lgs 18.08.2000, n. 267 prescrive tra gli atti fondamentali attribuiti alla competenza del Consiglio Provinciale "la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi".

L'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del D.lgs 23/2011, in tema di potestà regolamentare per le province e i comuni per la disciplina delle proprie entrate.

L'articolo 151, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario; termine che può essere differito con Decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato – Città e Autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

L'articolo 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Finanziaria 2001), come sostituito dall'articolo 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Finanziaria 2002), che fissa, entro la data stabilita da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e dei servizi pubblici e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali.

Il Decreto del Ministro dell'Interno 13 gennaio 2021 (GU Serie Generale n. 13 del 18.01.2021) con il quale è stato differito al 31 marzo 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali.

La Legge n. 160 del 27/12/2019 (legge di bilancio 2020) ha previsto, con l'articolo 1 – comma 816, con decorrenza dall'anno 2021 l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico), che unifica in una sola forma di prelievo le entrate relative alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (D.lgs. 30.04.1922, n. 285), limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone unico è comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

La citata legge di bilancio 2020:

1. con il comma 817 prescrive che il nuovo canone unico è regolamentato in modo da assicurare un gettito di entrate *“pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”*.

All'uopo, si rinvia:

- a) al Decreto deliberativo Presidenziale n. 114 del 13/10/2020 di “Determinazione e approvazione per l'anno 2021 delle tariffe e dei prezzi relativi alle occupazioni di suolo pubblico, alle autorizzazioni per gli accessi stradali, agli utilizzi degli spazi scolastici non adibiti alla didattica e delle strutture scolastiche in orario extrascolastico, agli oneri istruttori

e alle spese di procedimento”;

b) al Decreto deliberativo presidenziale n. 67 del 18/06/2020 di “Aggiornamento per l’anno 2021 del prezzario annuale e dei coefficienti maggiorativi per la collocazione di mezzi pubblicitari lungo le strade provinciali, in applicazione del vigente regolamento provinciale per la disciplina della pubblicità lungo le strade provinciali, e definizione dell’impianto sanzionatorio per la pubblicità sulle strade provinciali di cui all’articolo 23 del D. Lgs. 30/4/1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada”

i cui effetti sono fatti salvi ad eccezione delle disposizioni in oggettivo e palese contrasto o incompatibilità con la disciplina dettata dal nuovo Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e per altri usi delle strade, di cui all’allegato “A” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. con il comma 821 prescrive che:

*“Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:*

a) *le procedure per il rilascio delle concessioni per l’occupazione di suolo pubblico e*

*delle autorizzazioni all’installazione degli impianti pubblicitari;*

b) *l’individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati*

*nell’ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*

c) *i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari,*

*obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*

d) *la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*

e) *la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*

f) *le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*

g) *per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un’indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento,*

*considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari*

*realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;*

h) *le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all’ammontare del canone o dell’indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.*

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere con verbale n. 56 del 17 02 2021 al Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e per altri usi delle strade, allegato “B” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La competente Commissione Consiliare ha espresso parere di trasmissibilità al Consiglio provinciale in data 16 02 2021.

## **2. MOTIVAZIONE**

In attuazione degli obblighi imposti dalla Legge n. 160 del 27/12/2019 (legge di bilancio 2020) con l'articolo 1, commi 816 e seguenti, è obbligatorio per l'ente procedere all'istituzione dell'opportuno regolamento recante *ex novo* la disciplina del nuovo canone unico patrimoniale in luogo e in sostituzione dei previgenti regolamenti provinciali e segnatamente:

- a) del regolamento provinciale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e canone concessioni per accessi stradali approvato con deliberazione consiliare n. 22 del 3 dicembre 2009;
- b) del regolamento per la disciplina della pubblicità lungo le strade provinciali approvato con deliberazioni consiliarie n. 14 del 6 giugno 2011, n. 29 del 15 dicembre 2011, n. 8 del 21 marzo 2013 e n. 30 del 17 dicembre 2019,

Si propone il nuovo Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e per altri usi delle strade, di cui all'allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, redatto nel rispetto dei principi enucleati dall'articolo 1, commi 816 e seguenti della Legge n. 160 del 27/12/2019, composto da 79 articoli organizzati in 8 Titoli e n. 4 Allegati.

## **3. RICHIAMI NORMATIVI**

Art. 1, comma 55 della Legge 7.4.2014, n. 56 ss.mm.ii. "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*";

Articolo 42, comma 2 lett. f) del D.lgs 18.08.2000, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni;

Articolo 239, comma 2 lett. b) n. 7) del D.lgs 18.08.2000, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni;

"Disposizioni in materia di Statuto della Provincia di Monza e della Brianza, Ente territoriale di area vasta", approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n.1 del 30.12.2014.

Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n.62 del 31.03.2010, esecutiva, come da ultimo aggiornato con Decreto Deliberativo Presidenziale n.46 del 09.04.2019.

Regolamento in materia di controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n.5 del 28.02.2013, come da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio Provinciale n.12 del 27.05.2015.

## **4. RITENUTO**

di proporre l'approvazione del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e per altri usi delle strade con decorrenza dell'applicazione delle disposizioni al 1° gennaio 2021, per effetto dell'articolo 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Finanziaria 2001) che, stabilisce, tra l'altro, in via generale, che gli enti locali deliberano le tariffe delle proprie entrate entro la data fissata da norme statali per la

deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

## IL CONSIGLIO PROVINCIALE

**UDITA** la relazione del Presidente;

**ACCERTATO** che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene al Consiglio provinciale ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett. f) del D.lgs. 18.8.2000, n. 267, e che sono stati espressi, sulla proposta della presente deliberazione, i pareri ex art. 49 del medesimo decreto allegati, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

**Acquisito**, altresì, il parere di conformità espresso dal Segretario Generale ai sensi dell'art. 4, comma 3 del Regolamento controlli interni e dell'art. 6, comma 3, lettera e) del Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi.

**Presenti alla votazione in modalità di videoconferenza/presenza n. 17:** con n. 9 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 8 astenuti (Arnaboldi, Cazzaniga, Di Paolo, Longoni, Monguzzi C., Monti, Pagani e Rossi), legalmente espressi con appello nominale.

## DELIBERA

1) di istituire, con decorrenza 01.01.2021, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

2) di approvare il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e per altri usi delle strade, di cui all'allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, composto da 79 articoli organizzati in 8 Titoli e n. 4 Allegati organizzati come segue:

- Titolo I : Disposizioni sistematiche
  - Titolo II : Procedimento amministrativo per il rilascio delle occupazioni di suolo pubblico
  - Titolo III : Procedimento amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni pubblicitarie
  - Titolo IV : Tariffe e canone, riduzioni, esenzioni
  - Titolo V : Particolari tipologie di concessioni stradali
  - Titolo VI : Particolari tipologie di esposizione pubblicitarie
  - Titolo VII : Autorizzazioni e concessioni per gli altri usi delle strade
  - Titolo VIII – : Disposizioni finali
- 
- All. A : Classificazione delle strade provinciali
  - All. B : Tabella dei coefficienti moltiplicatori della tariffa standard annua per le occupazioni permanenti
  - All. C : Tabella dei coefficienti moltiplicatori della tariffa standard giornaliera per le occupazioni temporanee
  - All. D : Tabella delle misure unitarie di tariffe per gli altri usi delle strade

3) Di dare atto che gli attuali regolamenti provinciali per l'applicazione del canone per

l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e canone concessioni per accessi stradali approvato con deliberazione consiliare n. 22 del 3 dicembre 2009 e per la disciplina della pubblicità lungo le strade provinciali approvato con deliberazioni consiliari n. 14 del 6 giugno 2011, n. 29 del 15 dicembre 2011, n. 8 del 21 marzo 2013 e n. 30 del 17 dicembre 2019, devono intendersi integralmente abrogati e sostituiti dal nuovo Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e per altri usi delle strade i cui effetti sono retrocessi al 1° gennaio 2021 per effetto dell'articolo 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Finanziaria 2001).

4) Di dare atto che il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e per altri usi delle strade è stato redatto nel rispetto dei principi enucleati dall'articolo 1, commi 816 e seguenti della Legge n. 160 del 27/12/2019.

5) Di dare atto che il nuovo canone unico, ai sensi del comma 817 dell'articolo 1 della Legge n. 160 del 27/12/2019 è regolamentato in modo da assicurare un gettito di entrate *“pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”*.

6) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, unitamente agli allegati “A” e “B”, parti integranti e sostanziali, nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito web della Provincia di Monza e della Brianza.

Il Consiglio provinciale in modalità di videoconferenza/presenza, con separata votazione, resa ai sensi di legge e dal seguente esito n. 9 voti favorevoli, n. 0 voti contrari, n. 8 voti astenuti (Arnaboldi, Cazzaniga, Di Paolo, Longoni, Monguzzi C., Monti, Pagani e Rossi), a norma dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

MP/AT/GB/FD

Allegati:

- “A” Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e per altri usi delle strade.
- “B” - Parere dell'Organo di Revisione

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
LUCA SANTAMBROGIO

IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. SANDRO DE MARTINO

---

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione NON dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. SANDRO DE MARTINO

---

**Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.**